

NEOS S.p.A. (gruppo Alpitour)

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -7-

Delitti di ricettazione, riciclaggio
e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita

INDICE

PARTE SPECIALE -7-

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -7-	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA	6
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

1. Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001)

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Unico Antiriciclaggio - di "*Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione*", che ha come finalità quella di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dei titolari effettivi della transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La novella legislativa rivisita l'intera disciplina di prevenzione prevista dalla Legge 197/91 e dal D.Lgs 56/2004 e in questo contesto normativo di ordine generale si inserisce l'integrazione apportata dall'art. 63 del Testo Unico Antiriciclaggio che ha inserito il nuovo art. 25 *octies* al D.Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale si riferisce, infatti, ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come richiamati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *octies*.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *octies*.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta delittuosa, allorchè il fatto sia di particolare tenuità.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o

le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il fatto sia di particolare tenuità.

Occorre precisare che tutte le fattispecie sopra descritte si configurano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7-

I reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, che sono reati funzionali al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo, possono concretizzarsi in misura maggiore nell'ambito di alcune funzioni aziendali fra le quali assumono rilevanza i settori finanziario ed amministrativo.

Con riferimento a tali reati non sono stati rinvenuti processi sensibili in ambito delle attuali attività di Neos.

3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente circa l'attuale non rinvenibilità del rischio, a tutti gli stakeholder di Neos, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali, è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001).

4. Regole specifiche di condotta

Richiamando quanto indicato al punto 2 circa l'attuale non rinvenibilità del rischio, non si ritiene necessario procedere alla previsione di specifiche regole di condotta in aggiunta a quelle già previste sul piano generale dal Codice Etico.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà vigilare, qualora lo ritenesse necessario, su eventuali fatti e comportamenti che possano rendere attuale il rischio/reato ad oggi ritenuto non significativo.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.